

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 18 agosto 2020)

INDICE

BORGONZONI: sui disordini provocati dai membri del centro sociale "Hobo" di Bologna (4-03506) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 2031	GRANATO: sulle minacce alla giornalista della Rai Erika Crispo (4-03678) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2047
BRESSA: sul riconoscimento del gruppo linguistico ladino-retico delle valli trentine (4-02849) (risp. BOCCIA, <i>ministro per gli affari regionali e le autonomie</i>)	2033	MARIN: sull'operatività della Soprintendenza per i beni culturali di Trieste (4-02632) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2050
CIRINNA', ASTORRE: sulla celebrazione della giornata del ricordo da parte dell'amministrazione di Ciampino (Roma) (4-02841) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2036	MONTANI: sulla riapertura del confine con la Svizzera (4-03597) (risp. SCALFAROTTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2051
CORTI: sulla riapertura del museo etnografico di San Pellegrino in Alpe (4-02982) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2038	RICCIARDI ed altri: sul restauro e utilizzo di palazzo Fuga a Napoli (4-02513) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2054
DE PETRIS: sull'alienazione a privati di palazzo Medici-Clarelli a Roma (4-02617) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2040	ROMANO ed altri: sull'istituzione di un <i>ticket</i> turistico per le principali chiese di Lecce da parte della curia (4-02343) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2056
DI MICCO ed altri: sull'estensione delle misure previste dal decreto-legge "cura Italia" anche ai lavoratori socialmente utili (4-03591) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	2044	RUOTOLO ed altri: sulle misure di sostegno alle scuole di danza private (4-03280) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	2062

BORGONZONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

pochi giorni fa, alcuni componenti del collettivo bolognese "Hobo", cinque dei quali già con precedenti penali, dopo essersi resi responsabili di atti gravi, sono stati destinatari di sei misure cautelari, per la precisione cinque divieti di dimora nel Comune di Bologna e un divieto di avvicinamento alle parti offese;

i provvedimenti sono arrivati all'esito delle indagini iniziate a seguito delle azioni del collettivo per una "campagna", durante la quale sono avvenuti numerosi reati, anche a carattere violento, ai danni di esercizi commerciali, società o cooperative di servizi;

non è la prima volta che vengono denunciati atteggiamenti aggressivi, occupazioni, danneggiamenti causati da persone riconducibili ai centri sociali bolognesi e, nel corso di queste ultime indagini, sono emersi i reati di tentata estorsione, lesioni personali, violenza privata, diffamazione, imbrattamento;

le forze dell'ordine sono impegnate regolarmente in azioni volte a riportare la sicurezza pubblica nella città, tutelando i commercianti e gli imprenditori dalle mire dei delinquenti che si approfittano dell'apertura e dell'accoglienza che contraddistingue la città di Bologna,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per ripristinare l'ordine pubblico nella città, troppo spesso minato dalle azioni criminali portate avanti da soggetti appartenenti o vicini ai centri sociali bolognesi, che compiono atti violenti mascherandoli da azioni politiche;

se non reperi sia doveroso, per tutelare la legalità e la sicurezza pubblica, intervenire per sgombrare immediatamente le aree abusivamente occupate dai centri sociali che non svolgono attività per la collettività, ma diventano solo un luogo di aggregazione per delinquenti e disagiati, che trovano in motivazioni lontanamente riconducibili ad ideali politici una scusa per poter compiere azioni violente.

(4-03506)

(21 maggio 2020)

RISPOSTA. - Il collettivo "Hobo", composto da circa 20 esponenti, nel gennaio 2019 ha ideato una "campagna" allo scopo di denunciare asseriti abusi e comportamenti scorretti o vessatori di datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. Gli attivisti del collettivo, per richiamare l'attenzione mediatica sulle proprie iniziative, hanno spesso effettuato manifestazioni di carattere estemporaneo e contestativo dinanzi agli esercizi pubblici e commerciali da loro ritenuti "colpevoli" di tali condotte, facendo anche ricorso a video postati su una pagina di "Facebook" appositamente realizzata. Tali manifestazioni, effettuate in gruppo e a volto travisato, sono pure degenerate in episodi di contrapposizione violenta o fortemente diffamatoria.

Da tali episodi, tutti puntualmente riferiti alla competente autorità giudiziaria e, in molti casi, oggetto di querele presentate dalle parti offese, sono scaturite le indagini, condotte dalla locale DIGOS, all'esito delle quali la Procura della Repubblica di Bologna ha contestato a 19 esponenti del collettivo, a vario titolo, i reati di estorsione, lesioni personali, minaccia, violenza privata. Inoltre, il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura, ha emesso 6 misure cautelari, puntualmente menzionate nell'atto, nei confronti di altrettanti attivisti, tutte eseguite il 18 maggio 2020.

Si precisa anche che il collettivo, allo stato, non ha occupato abusivamente alcun immobile o area: per le sue attività sociali e culturali utilizza, a Bologna, un locale regolarmente affittato chiamato "Gateway" e un altro, il "Rizoma", concesso in comodato d'uso gratuito dall'università degli studi in qualità di associazione studentesca (composta appunto dagli esponenti di Hobo) vincitrice dello specifico bando di concorso per l'assegnazione.

Si comunica infine che, al momento, nel capoluogo emiliano non si registrano occupazioni abusive ad opera di collettivi universitari o di altri sodalizi riconducibili alla sinistra antagonista.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 agosto 2020)

BRESSA. - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'interno.* - Premesso che:

la valle di Non e la val di Sole, che occupano la parte nord occidentale della provincia autonoma di Trento, costituiscono l'unica "isola" in Italia in cui sono ancora insediati consistenti nuclei di popolazioni ladino-retiche, testimoni dell'innesto della lingua e della civiltà romane su quelle dei popoli retici insediati, da mezzo millennio a.C., sui due versanti delle Alpi centrali;

l'unico altro gruppo linguistico dello stesso ceppo esistente in Europa è costituito dalle popolazioni retoromanze insediate nel cantone dei Grigioni, all'interno della Confederazione elvetica, la cui identità e la cui lingua sono espressamente riconosciute dalla Costituzione svizzera;

l'identità linguistico-culturale ladino-retica, fattori identitari perdurati anche dopo la caduta dell'Impero romano e nel corso del Medioevo, fu oggetto di studio di uno dei più grandi linguisti italiani dell'Ottocento, Graziadio Isaia Ascoli, così come anche di altri linguisti, fra cui insigni personalità della cultura tedesca: esiste ormai da 4 secoli una cospicua letteratura scritta in *nònes* e importanti pubblicazioni sulla storia, sulla toponomastica della valle e sulla grammatica della lingua locale;

con l'avvento dell'autonomia speciale, le popolazioni che abitavano la valle, considerando come definitivamente acquisito il loro patrimonio culturale e identitario, diversamente dai ladini dolomitici, non rivendicarono subito il riconoscimento della loro specifica identità ladino-retica all'interno delle norme di attuazione dello statuto di autonomia, per cui esso è stato progressivamente intaccato dalle grandi trasformazioni economiche e sociali intervenute nel tempo, specie con riferimento all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa;

in ogni caso, sebbene con un po' di ritardo, le popolazioni delle due valli hanno deciso di mobilitarsi in difesa della loro specificità storico-identitaria: nel censimento linguistico del 2001, diverse migliaia di cittadini

si sono ufficialmente dichiarati ladini ed in quello del 2011, i dichiaranti hanno superato le 10.000 unità, mentre quasi tutti i Comuni della val di Non, con apposite deliberazioni dei Consigli comunali, si sono dichiarati ladini-retici;

i censimenti hanno avuto, tuttavia, esiti paradossali per i due gruppi, in quanto la norma di attuazione statutaria (di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e successive modificazioni) prevede il censimento dei soli appartenenti al gruppo linguistico dolomitico di Fassa, per cui i dichiaranti ladini di identità retica delle valli del Noce sono stati considerati ladini fassani del gruppo dolomitico, sebbene le lingue siano profondamente diverse, come diverse sono la storia e la dislocazione geografica delle due entità: mentre la valle del Noce ha fatto parte del municipio romano di Trento fin dalla sua costituzione, la val di Fassa ha avuto un percorso storico del tutto diverso, entrando a far parte del Trentino solo durante il periodo napoleonico, poco più di due secoli fa;

peraltro, stando ai dati dell'ultimo censimento del 2011, il gruppo ladino-retico risulta essere quello maggioritario in Trentino, avendo raccolto 10.103 dichiarazioni di appartenenza, contro le 8.447 del gruppo ladino-dolomitico di Fassa, divario destinato ad accrescersi ulteriormente, posto che i ladini-retici costituiscono ormai più di un quarto del totale dei ladini censiti nell'intero Trentino-Alto Adige e che, attualmente, la popolazione complessiva delle due valli ammonta all'incirca a 55.000 unità, comprensive anche di una quota di persone che non sono native del territorio, ma che si sono dichiarate, soprattutto nella val di Non, appartenenti al gruppo linguistico, considerando anche le maggiori dimensioni assunte dal movimento nel corso degli ultimi anni;

l'assenza di due differenti opzioni di scelta, in relazione ai gruppi linguistici della val di Non ed a quello della val di Sole, in sede di dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino si pone in contrasto con i principi fondamentali dello statuto di autonomia della Regione e, in particolare, con l'articolo 2, che garantisce la tutela e il ruolo paritari dei gruppi linguistici nel Trentino-Alto Adige,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, le opportune iniziative legislative affinché, in vista del prossimo censimento linguistico previsto per il 2021, sia consentito a ciascun appartenente al gruppo linguistico della val di Non ed a quello della val di Sole, entrambi facenti parte del ceppo ladino-retico, di optare per il rispettivo gruppo di appartenenza, mediante l'adozione di apposite schede sulle quali siano indicati entrambi i gruppi linguistici.

(4-02849)

(5 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo, si chiede di sapere se si intenda assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, le opportune iniziative legislative affinché, in vista del prossimo censimento previsto per il 2021, sia consentito agli appartenenti al gruppo linguistico della val di Non e a quello della val di Sole, entrambi facenti parte del ceppo ladino-retico, di optare per il gruppo linguistico di appartenenza, mediante l'adozione di apposite schede di rilevazione. In estrema sintesi, si evidenzia il disagio delle popolazioni, tenuto conto che, con l'avvento dell'autonomia speciale, nelle norme di attuazione dello statuto di autonomia non vi è stato alcun riconoscimento del loro patrimonio culturale e identitario e della loro specifica identità ladino-retica, diversamente da quanto avvenuto per i ladini dolomitici. Inoltre, in occasione dei censimenti generali della popolazione è prevista, ai sensi delle norme di attuazione dello statuto (decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592), la rilevazione della consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento, senza possibilità di distinzione tra il gruppo ladino-dolomitico della val di Fassa e il gruppo ladino-retico della val di Non che sarebbe peraltro maggioritario.

Il Ministero dell'interno ha trasmesso la nota del commissario del Governo del 26 febbraio 2020, elaborata sulla base delle informazioni fornite dal presidente della Provincia autonoma di Trento.

Occorre premettere che l'art. 48, terzo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che, nell'ambito delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento, un seggio è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. L'art. 102 dello statuto prevede norme di tutela per le popolazioni ladine e per quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 592 del 1993 ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento") stabilisce che nei censimenti generali della popolazione italiana è rilevata, sulla base di apposite dichiarazioni degli interessati, la consistenza e la dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina residenti nella provincia di Trento. Tale rilevazione, come precisato dalla Provincia e riferito dal commissario del Governo, ha valore puramente statistico.

La Provincia autonoma di Trento ha altresì espresso l'avviso che ad oggi non siano maturate le condizioni scientifiche e storiche per avviare un processo finalizzato al riconoscimento di una nuova minoranza linguistica.

Tanto premesso, prescindendo dalle valutazioni di merito, ci si limita ad evidenziare che la modifica della normativa di attuazione dello statuto speciale (nel caso di specie dell'art. 4 citato) non può che avvenire secondo il procedimento disciplinato dall'art. 107 dello statuto e, quindi, con decreto legislativo sulla base di schema di norme di attuazione elaborato dalla competente commissione paritetica. Ad oggi, per quanto a conoscenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, nessuna proposta nel senso indicato risulta sottoposta all'attenzione della commissione paritetica.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

BOCCIA

(6 agosto 2020)

CIRINNA', ASTORRE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 3 febbraio 2020, numerosi organi di stampa hanno diffuso la notizia che l'amministrazione comunale di Ciampino avrebbe affidato a Pietro Cappellari, scrittore nostalgico del fascismo e dichiaratamente revisionista, la cura dell'evento organizzato per la giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo delle comunità giuliano-dalmate;

la notizia è stata accolta con sgomento da numerose associazioni, tra cui l'ANPI;

considerato che:

l'articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92, ha riconosciuto il 10 febbraio di ogni anno quale "giorno del ricordo", al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

la stessa disposizione, al comma 2, prevede che nella giornata del ricordo "sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado" e che "è altresì

favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende";

pertanto, la giornata del ricordo è patrimonio comune di tutta la comunità nazionale e non può essere inquinata dalla presenza di un personaggio vicino a organizzazioni neofasciste e portatore di una visione revisionista della storia, che degrada la memoria comune a propaganda di una parte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative intenda assumere per impedire che l'evento organizzato dal Comune di Ciampino si svolga secondo modalità tali da offendere la comune memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo delle comunità giuliano-dalmate;

quali iniziative intenda assumere per evitare che la costruzione e la conservazione della comune memoria nazionale di eventi dolorosi possa essere strumentalizzata a fini politici da parte di amministrazioni locali della Repubblica.

(4-02841)

(5 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Appare opportuno rilevare nella capitale e nella sua provincia, nei giorni immediatamente precedenti alla commemorazione dedicata al "giorno del ricordo", si siano svolte diverse celebrazioni in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo delle popolazioni istriana, fiumana e dalmata nel secondo dopoguerra. Oltre che dagli enti locali, tali iniziative sono state organizzate da partiti e movimenti di destra, ai quali hanno risposto alcune organizzazioni di sinistra, con contestuali contromanifestazioni.

In considerazione delle possibili tensioni che la situazione avrebbe potuto generare tra le opposte fazioni, già nei giorni precedenti la Questura di Roma ha messo in atto un'attenta attività di osservazione e controllo, attraverso la predisposizione di adeguati servizi di vigilanza, al fine di prevenire lo svolgimento di attività illecite, sotto forma di iscrizioni sui muri o di affissioni abusive di manifesti.

Da quanto comunicato dalla Prefettura di Roma, si è appreso che nel pomeriggio del 10 febbraio si è svolta una conferenza presso la sala consiliare del Comune di Ciampino, alla presenza del sindaco e del vicesindaco,

alla quale hanno preso parte il giornalista e storico Pietro Cappellari, autore di molteplici pubblicazioni sul ventennio fascista, nonché alcuni aderenti al sodalizio di estrema destra CasaPound. Nel corso dell'evento alcuni giovani, che avevano contestato l'iniziativa, sono stati identificati e allontanati dalla sala consiliare, al fine di impedire qualunque turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Per completezza di informazione, si rappresenta infine che la notizia della presenza dello scrittore Cappellari ha avuto ampio risalto mediatico, comportando numerose critiche da parte di partiti e movimenti politici che, in concomitanza con la conferenza, hanno organizzato, con regolare preavviso dell'autorità di pubblica sicurezza, una manifestazione nel medesimo comune, in piazza della Pace. Durante la protesta, alla quale hanno preso parte circa 150 persone, sono stati esposti alcuni striscioni di dissenso per l'iniziativa assunta.

Su un piano più generale si evidenzia l'attività di sensibilizzazione svolta dalle Prefetture per conservare la memoria su eventi di particolare rilievo della nostra storia, privilegiando l'incontro tra cittadini e istituzioni che, in occasione del giorno del ricordo, si è concretizzata nell'organizzazione di numerose iniziative sull'intero territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 agosto 2020)

CORTI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il museo etnografico di San Pellegrino in Alpe (comune di Castiglione di Garfagnana, Lucca) costituisce una delle più importanti raccolte di oggetti di cultura materiale del Centro Italia, creata con una lunga e costante opera da don Luigi Pellegrini, parroco di San Pellegrino dal 1948 al 1990, allo scopo di testimoniare aspetti ormai quasi completamente scomparsi della civiltà rurale della valle del Serchio e dell'Appennino tosco-emiliano;

la Provincia di Lucca, in virtù della donazione di don Luigi Pellegrini, è proprietaria dal 1988 della raccolta etnografica che costituisce la collezione primaria del museo, ospitato nei locali dell'antico ospizio di San Pellegrino di proprietà della parrocchia dei santi Pellegrino e Bianco di San Pellegrino in Alpe;

da oltre un anno il museo, ubicato tra i comuni di Castiglione e di Frassinoro, risulta essere chiuso per i necessari adeguamenti dei dispositivi di sicurezza. Dalle informazioni pervenute il Comune di Frassinoro avrebbe stanziato 5.000 euro e l'Unione Comuni della Garfagnana 10.000 euro per provvedere agli adeguamenti. Ma dopo oltre un anno il museo risulta ancora inagibile, il che impedisce ai turisti di osservare gli innumerevoli reperti della vita contadina e pastorizia di queste montagne che oggi rappresentano un'eccellenza a livello nazionale;

in questi anni l'antico San Pellegrino ha avuto un rilancio grazie ai riti e alle leggende che arricchiscono il patrimonio dell'immaginario di questi luoghi. E poi ci sono due importanti realtà che attirano turisti, di cui una è di carattere religioso e riguarda i resti esposti all'interno del santuario dei santi Pellegrino e Bianco che attirano visitatori in ogni periodo dell'anno;

il museo è di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico e culturale del territorio, sia per la posizione strategica lungo la via di collegamento tra le province di Modena e di Lucca, sia per patrimonio storico-culturale della raccolta, di primario rilievo nell'ambito provinciale, regionale e nazionale;

il sito rappresenta uno dei due motivi di sopravvivenza di questo straordinario borgo: chiuderlo definitivamente o pensare di trasferirlo sarebbe un atto molto grave per l'intera comunità della montagna e non solo,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative, di vigilanza e di verifica, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di velocizzare l'*iter* di riapertura del polo museale.

(4-02982)

(4 marzo 2020)

RISPOSTA. - Il Museo etnografico di San Pellegrino in Alpe costituisce una delle più importanti raccolte di cultura materiale del Centro Italia, creata con una lunga e costante opera da don Luigi Pellegrini allo scopo di testimoniare, attraverso oltre 4.000 oggetti esposti, aspetti ormai quasi completamente scomparsi della civiltà rurale della valle del Serchio e dell'Appennino tosco-emiliano. Tali testimonianze di vita e di lavoro del passato sono state collocate nelle sale dell'antico ospizio di San Pellegrino. Il percorso espositivo è articolato in 14 sale in cui sono illustrati aspetti del lavoro contadino e pastorale.

Come rappresentato dalla Direzione generale musei, la collezione è di proprietà della Provincia di Lucca che ne ha in carico la valorizzazione

e la gestione, mentre il Ministero non ha una competenza propria. Si assicura, comunque, che questo Ministero, per il tramite della Direzione regionale musei della Toscana, offre la massima disponibilità a considerare eventuali iniziative che dovessero essere proposte dagli enti gestori per la valorizzazione integrata con altri siti del territorio ad essa afferenti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(5 agosto 2020)

DE PETRIS. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

palazzo Medici-Clarelli sito a Roma, in via Giulia 79, è stato oggetto di una lunga trattativa volta ad alienare l'immobile a privati da parte dell'Agenzia del demanio. Si tratta di un edificio del XVI secolo, opera di Antonio da Sangallo il giovane, ed è stato la dimora romana di Cosimo II de' Medici. Rappresenta l'ultima traccia pubblica dei Medici nella capitale. Si tratta di un immobile di particolare pregio architettonico ed artistico per la presenza di numerosi affreschi nonché di bassorilievi di epoca romana presenti nel piano interrato. L'edificio risulta aver avuto un ampliamento nel XVII secolo;

l'immobile è vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, rientrando tra i beni elencati all'art. 10, comma 1;

considerato che:

in base alla parte II del codice dei beni culturali, in particolare ai sensi dell'art. 55, deve essere assicurata, anche in caso di dismissione, la tutela e la valorizzazione in maniera tale da non arrecare danno alla sua conservazione e prevedendo un utilizzo per il quale non sia pregiudicato il pubblico godimento;

l'analisi storico-critica realizzata dalla Soprintendenza prima della conferenza dei servizi del 20 maggio 2005 riportava tutti gli elementi di pregio architettonico sia esterni che interni quali: le cimase modanate, le cornici architettoniche in pietra, i lacerti di affresco, i gradoni con la specifica del materiale, le nicchie, i portali, i controsoffitti lignei. Inoltre dovranno essere compiuti opportuni saggi per l'accertamento dell'eventuale conservazione dei graffiti documentati del Letarouilly sul fronte di via Giulia. Tutti

questi elementi dovranno essere restaurati, ripristinati e tutelati, nonché garantiti alla pubblica fruizione secondo quanto prescritto in sede di conferenza dei servizi con apposita dichiarazione scritta dal soprintendente per i beni architettonici e del paesaggio;

la Soprintendenza per i beni archeologici riferì con apposito parere del 9 giugno 2005 di esprimersi dopo aver ricevuto dettagliata ed esaustiva documentazione tecnica-strutturale inerente al progetto esecutivo per la rilevanza archeologica dell'area su cui insiste l'immobile;

in particolare, a norma dell'art. 29, comma 2, del codice la tutela comporta misure di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dirette a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;

non risulta essere stato richiamato il piano volto a tutelare continuamente il bene che potrebbe, seppur in data successiva al restauro, essere esposto ad un uso non consono per la propria conservazione ed intangibilità quale quello di *hotel* comprendente sala ristorante e cucina nonché locali tecnici e locali destinati al personale di servizio, risultando dunque inottemperante all'obbligo di assicurare tutte le necessarie tutele in conformità alle prescrizioni di tutela;

l'accordo di programma nell'ambito del quale era intervenuto il nulla osta all'alienazione del 2005 è ormai scaduto e privo di efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga tuttora valido ed efficace l'esito del procedimento autorizzativo ai fini dell'alienazione dell'immobile, essendo scaduto e non rinnovato l'accordo di programma che ne era il presupposto e comunque trascorso un lasso di tempo di oltre 10 anni;

se ritenga la destinazione del bene a struttura commerciale compatibile con la capacità del privato di assicurare la tutela nel tempo di tutti gli elementi architettonici identificati nell'analisi storico-critica realizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo stesso, assumendosi il Ministero la responsabilità delle verifiche dello stato dei beni in modo continuativo;

se siano stati formulati piani di pubblica fruibilità del bene stesso da parte del Ministero, e, qualora non siano stati formulati, se non ne ritenga necessaria la predisposizione, recependo le istanze della cittadinanza e dei portatori di interessi diffusi con apposito procedimento, poiché palazzo Medici-Clarelli rappresenta l'ultima traccia avente riconoscimento pubblico della famiglia Medici nella capitale nonché opera pregiata di Antonio da Sangallo il giovane e ricordando che, a norma del codice dei beni culturali, è un bene fruibile dalla cittadinanza.

(4-02617)

(12 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Il palazzo Medici Clarelli è oggetto di provvedimento di tutela con decreto ministeriale 17 giugno 2005 ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, rinnovato con decreto ministeriale 7 agosto 2009. Non è presente uno specifico vincolo archeologico.

L'edificio è stato costruito a partire dal 1526, su iniziativa di Antonio da Sangallo il Giovane, che però non abitò mai in questo palazzo, trasformandolo in un investimento con case in affitto. Fu la residenza di Migliore Cresci, uno storico fiorentino che, al servizio della famiglia Medici, e in particolare dal 1554 "maestro dei corrieri" di Cosimo I presso la corte pontificia, vi abitò fino al 1552.

Sembrano risalire a quegli anni i lavori di abbellimento della residenza di via Giulia, come testimoniano le iscrizioni e la dedica riconoscente di Migliore Cresci a Cosimo I sulla facciata. I lavori riguardarono anche la decorazione di alcune sale interne, di cui restano però solo alcuni brani frammentari. Appare evidente che queste migliorie apportate all'edificio, comprese le decorazioni a graffito sulla facciata con la raffigurazione di personaggi di spicco della nobile famiglia fiorentina, di cui è ancora testimone Letarouilly nel 1845, pur trovandole "irricognoscibili" rispetto al suo viaggio a Roma nel 1823, testimoniano una precisa volontà di Migliore Cresci di esaltare il proprio *status* sociale e di sottolineare il suo stretto legame con la potente famiglia Medici.

Il palazzo, a seguito dei numerosi passaggi di proprietà, fu trasformato e modificato più volte. È stato ospedale militare e dopo il 1870 utilizzato come caserma, mentre nei primi anni del '900 il Comune di Roma, divenuto proprietario dell'immobile, vi ha eseguito importanti lavori per collocarvi alcuni uffici della Pretura.

Il 20 maggio 2005, la Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Roma ha espresso un parere di massima favorevole ad un

progetto di restauro e risanamento conservativo, presentato dall'Agenzia del demanio e dal Comune, che prevedeva un nuovo uso del palazzo con destinazione a *residence* di lusso con un limitato numero di camere. Nel parere si evidenziava che il cambio di destinazione d'uso dell'edificio avrebbe comportato un risanamento conservativo del palazzo, fino a quel momento utilizzato impropriamente come sede di uffici circoscrizionali. Inoltre, nella relazione di progetto, come previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 42 del 2004, veniva indicato come "nel nuovo utilizzo dell'immobile potrà comunque essere consentita, in orari e giorni da prestabilire, la fruizione pubblica degli spazi architettonici più significativi".

Il parere con le prescrizioni in merito al progetto è riportato nel verbale della conferenza dei servizi tenutasi il 9 giugno 2005 e relativa ai progetti per l'accordo di programma per il restauro e la ristrutturazione di edifici di proprietà dello Stato nel quadro dei processi di valorizzazione di cui la legge n. 410 del 2001, tra cui palazzo Medici Clarelli.

Il 22 dicembre 2005, la Soprintendenza ha emesso il nullaosta all'alienazione dell'edificio, ritenendo compatibile la proposta progettuale e la destinazione d'uso prevista. L'immobile passa così dal demanio dello Stato a Fintecna SpA. Il palazzo è inserito nell'elenco di alcuni edifici di proprietà della società Fintecna per i quali è prevista la valorizzazione, sulla base dell'accordo di programma tra Regione Lazio, Comune di Roma e Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con la previsione di interventi di recupero e modifica della destinazione d'uso.

Il Ministero si è nuovamente espresso il 15 ottobre 2019, attraverso la propria rinuncia alla prelazione nel passaggio di proprietà tra CDP Investimenti società di gestione del risparmio SpA e LGV real estate Srl.

La Soprintendenza, allo stato attuale, ha autorizzato una campagna di indagini conoscitive, al fine di valutare lo stato di conservazione di eventuali preesistenze decorative nei diversi ambienti interni e della facciata. Una seconda fase di indagine sarà svolta per conoscere e valutare nei dettagli gli aspetti tecnico-strutturali con il fine di programmare gli interventi di consolidamento e restauro sull'edificio oggetto di tutela. Tutte le indagini, che si svolgeranno sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza, costituiscono una fase necessaria e imprescindibile allo studio e alla conoscenza approfondita dell'immobile, importante esempio di architettura rinascimentale romana.

Sulla base degli esiti delle ricerche sarà presentato un nuovo progetto che dovrà considerare tutti gli aspetti (storico, architettonico, archeologico e di destinazione d'uso compatibile) in vista di una conservazione e un restauro che tengano presente anche le indicazioni dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e in particolare di quanto previsto al comma 2, ai

fini del rilascio dell'autorizzazione, che richiede che il progetto sia corredato dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire, e dalle modalità di fruizione pubblica del bene. La Soprintendenza terrà conto del citato parere espresso nel maggio del 2005, ma valuterà con un'apposita istruttoria il nuovo progetto che dovrà necessariamente basarsi sui risultati emersi dalle indagini in corso e detterà prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate. Saranno stabilite le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso e, così come previsto dal suddetto art. 55, gli uffici si pronunceranno sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, tutti gli interventi previsti nel sottosuolo saranno eseguiti con la costante presenza di un professionista archeologo incaricato.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(5 agosto 2020)

DI MICCO, AUDDINO, CASTELLONE, ANGRISANI, SANTILLO, ORTIS, LANNUTTI, TRENTACOSTE, VACCARO, GIANNUZZI, GALLICCHIO, ROMANO, MAUTONE, GAUDIANO, PAVANELLI, ABATE, DE LUCIA, MARINELLO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

con decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, venivano introdotte "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'art. 87 introduceva "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" prevedendo, per tutta la durata dello stato di emergenza, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;

il comma 3 precisa, altresì, che, qualora la pubblica amministrazione non abbia la possibilità di ricorrere al lavoro agile, questa dovrà utiliz-

zare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

tale disposizione, facendo riferimento genericamente alla "prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" lascia spazio a interpretazioni restrittive in riferimento a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili (LSU) che, pur non assumendo la qualifica di dipendenti pubblici (come chiarito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5600 del 25 settembre 2006), svolgono lavori o attività con fini di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015);

poiché, dunque, l'attività dei lavoratori socialmente utili comporta la necessità di spostarsi dalle proprie residenze, anche con i mezzi pubblici, e di accedere agli uffici delle amministrazioni pubbliche, la Regione Campania e diversi enti locali, tra cui il Comune di Napoli, allo scopo di contenere il rischio di diffusione epidemiologica, hanno provveduto a disporre il differimento delle attività degli LSU valutando tali attività non compatibili con l'istituto del lavoro agile e ritenendo non applicabile a questa tipologia di lavoratori l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 (in particolare la parte in cui dispone che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge) prospettando l'esigenza di dover individuare, alla ripresa delle attività, le modalità di recupero delle ore non lavorate nel periodo di esenzione dal servizio;

considerato che:

la *ratio* della disposizione di cui al citato art. 87 risiede nel ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e il loro spostamento, per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

a parere degli interroganti, per tale ragione, la disposizione va estesa anche alle tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili, attesa la loro attività di supporto delle strutture pubbliche evitando, oltretutto, ingiuste disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori;

un'interpretazione estensiva di tale disposizione si evince anche dalle direttive n. 1 e 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica laddove si legge, nella sezione dedicata alle "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa", che "le amministrazioni prevedono modalità sempli-

ficcate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se ritenga che l'applicazione dell'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 debba essere estesa anche a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda adottare affinché tali lavoratori non restino esclusi dall'applicazione di detta disposizione.

(4-03591)

(3 giugno 2020)

RISPOSTA. - Si premettono alcune considerazioni in ordine alla configurazione giuridica dei rapporti che si instaurano tra lavoratori socialmente utili ed enti utilizzatori, tenuto conto del fatto che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego. Il rapporto dei lavoratori socialmente utili non è equiparabile a quello dei lavoratori subordinati, per differenze relative all'elemento oggettivo, all'elemento soggettivo e alla causa del contratto.

In relazione all'oggetto, il lavoratore socialmente utile deve obbligatoriamente svolgere un'attività di pubblica utilità, che deve concretizzarsi in un progetto predisposto dall'ente utilizzatore, che ha la facoltà di utilizzarlo per servizi aggiuntivi, istituiti ed aggiornati in appositi elenchi regionali, funzionali allo sbocco occupazionale territoriale del soggetto. La causa del contratto di lavoratore socialmente utile è, quindi, da ricercare nella diminuzione della disoccupazione, in quanto esso non determina l'assunzione definitiva, fatte salve eventuali procedure di stabilizzazione che seguono, però, un percorso distinto ed autonomo.

Anche la giurisprudenza (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 15 marzo 2007, n. 1253) ha confermato l'impossibilità di inquadrate le prestazioni rese da tale tipologia di lavoratori nell'ambito del tipico rapporto di impiego, in considerazione del fatto che il relativo contratto trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei cosiddetti ammortizzatori sociali) riguarda un impegno lavorativo che non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e che l'occupazione avviene per un contingente di ore limitato ed il compenso orario è uguale per tutti.

Pertanto, non disponendo di una puntuale documentazione relativa alle singole fattispecie, si evidenzia che devono ritenersi rientranti nelle prerogative organizzative e datoriali delle amministrazioni le opzioni in materia di lavoratori socialmente utili e, in particolare, le valutazioni del caso concreto in ordine alla scelta di non considerare praticabili modalità agili. In altri termini, sono le amministrazioni che devono valutare se sussistano i presupposti per l'utilizzo in modalità agile, anche a supporto di attività indifferibili e da rendersi in presenza, o se, viceversa, tali presupposti non ricorrano, in ragione della peculiare configurazione del rapporto che si instaura presso gli enti, non sussumibile entro i canoni della subordinazione.

Si fa presente, comunque, che non risulta possibile, in ragione della configurazione di siffatta forma di impiego, l'applicazione della diversa fattispecie dell'esonero dal servizio di cui all'art. 87, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020.

Infine, con riguardo alla scelta adottata da alcune amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di prevedere forme di recupero delle ore non effettuate, in funzione di assicurare una tutela al personale in argomento, non si ravvisa, in astratto, criticità di ordine tecnico, ferma restando, anche in questo caso, l'opportunità di una puntuale valutazione delle singole fattispecie.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(7 agosto 2020)

GRANATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 13 giugno 2020 a firma di Lucio Musolino riporta la vicenda delle pesanti intimidazioni che la giornalista Rai Erika Crispo avrebbe subito a seguito di un servizio fatto per il telegiornale regionale della Calabria sulla gestione di una struttura comunale di Rende (Cosenza), attualmente affidata alla società "Parco Acquatico 4.0», da parte di Antonio Vivacqua responsabile tecnico della stessa società;

a seguito dei filmati "andati in onda sul tg regionale e sui social", si legge, "in cui il figlio di un assessore, in pieno 'lockdown', ha festeggiato indisturbato consumando un aperitivo a bordo piscina con la fidanzata", Erika Crispo è andata sul posto "per verificare le condizioni del Parco Acquatico" accompagnata dal responsabile tecnico Vivacqua, riscontrando anomalie

di gestione, mancanza di licenze "oltre ai dipendenti e i fornitori non pagati da mesi". Il servizio si chiude "con l'intervista al sindaco di Rende Marcello Manna che, però alle domande della Crispo risponde solo con un generico 'Stiamo facendo delle verifiche. È stato sollecitato l'amministratore'";

subito dopo la messa in onda del servizio sul telegiornale regionale Rai della Calabria "la giornalista è stata raggiunta telefonicamente da Vivacqua che l'ha minacciata di morte, come si può sentire nell'audio incorporato nel citato articolo;

a seguito di queste pesanti minacce, secondo l'autore dell'articolo, "Crispo ha sporto denuncia ai carabinieri e la Procura di Cosenza ha avviato le indagini", ha ricevuto inoltre la "solidarietà dell'Usigrai, del sindacato giornalisti della Calabria e dell'unione cronisti regionale",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'incolumità e la sicurezza personale della giornalista Erika Crispo.

(4-03678)

(16 giugno 2020)

RISPOSTA. - Il 18 giugno 2020 si è tenuta presso la Prefettura di Cosenza, in modalità videoconferenza, una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia nel corso della quale è stata, tra l'altro, esaminata la situazione della sicurezza personale della giornalista Erika Crispo della redazione del TGR Calabria, destinataria di una telefonata minatoria da parte del responsabile tecnico della struttura sportiva "Parco acquatico" di Rende, dove la stessa si era recata per un servizio giornalistico. Nella riunione è stata ratificata una misura di protezione nei confronti della giornalista, che risulta essere stata attivata nell'immediato.

Più in generale, con riferimento al fenomeno delle intimidazioni nei confronti dei giornalisti, si evidenzia che, con decreto ministeriale 2 novembre 2017, è stato istituito presso il Ministero il "centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti. Il suddetto centro di coordinamento, attraverso il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati, promuove approfondimenti ed analisi sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formula proposte finalizzate all'individuazione di mirate strategie di prevenzione e contrasto

In seguito, con decreto del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, datato 10 settembre 2018 è stato costituito l'organismo permanente di supporto al citato centro di coordinamento, quale sede privilegiata di confronto tra referenti del mondo dell'informazione e rappresentanti delle articolazioni dipartimentali competenti *ratione materiae*, al fine di individuare a livello operativo gli interventi più idonei rispetto alle criticità contestuali. L'organismo: a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno degli atti intimidatori- nei confronti dei giornalisti anche mediante l'analisi dei dati forniti dalle articolazioni territoriali delle strutture che lo compongono; b) propone al centro di coordinamento iniziative e strategie di prevenzione e contrasto di livello strategico ed elabora strumenti di intervento operativo, tenuto conto delle valutazioni elaborate con riferimento ai diversi contesti territoriali; c) riferisce periodicamente al centro di coordinamento sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso.

Nell'ambito dei lavori dell'organismo permanente è emersa l'esigenza di promuovere e valorizzare l'impegno corale di tutte le risorse disponibili sul territorio in chiave tanto repressiva quanto preventiva, avvalendosi anche del contributo dei referenti del mondo dell'informazione, che potrebbe risultare prezioso per sviluppare un'approfondita conoscenza del fenomeno di specie. In tale ottica, il Ministero ha emanato la circolare del 27 novembre 2018 con la quale sono stati invitati i prefetti, i commissari di governo delle province di Trento e Bolzano nonché il presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta ad analizzare, in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche allargato ai referenti locali delle associazioni di categoria del settore dell'informazione, eventuali elementi di criticità relativi allo specifico fenomeno nonché a voler enucleare a livello locale, gli interventi più idonei alla prevenzione delle stesse attività delittuose. È stato inoltre richiesto di valutare l'opportunità della creazione e del consolidamento, a livello locale, di una rete di cooperazione tra i citati organismi rappresentativi del mondo della stampa e le forze di polizia, anche attraverso l'attivazione di punti operativi di contatto, al fine di agevolare la più proficua interazione in ambito provinciale, favorire un costante e tempestivo flusso informativo sulla particolare delittuosità e sui possibili futuri scenari di rischio nel territorio di competenza.

Al fine di garantire il costante monitoraggio degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti è stato, inoltre, strutturato un flusso informativo con le forze di polizia che inviano alla Direzione centrale della polizia criminale, con cadenza mensile, le segnalazioni relative al fenomeno.

Da ultimo, il 24 gennaio 2020, il Ministro ha emanato una circolare, diretta ai prefetti, ai commissari del governo delle province di Trento e Bolzano ed al presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, con cui dispone l'inoltro a carattere "semestrale" dei dati relativi agli atti intimidatori, verificatisi nelle rispettive province, perpetrati nei confronti dei giornalisti indicando, altresì, le eventuali iniziative assunte e le misure adottate al

riguardo. Tali riscontri verranno poi utilizzati al fine di elaborare, in sede centrale, idonee valutazioni e conseguenti indirizzi sia sotto il profilo tecnico-operativo (nell'ambito dell'organismo permanente di supporto) sia sotto il profilo strategico (nell'ambito del centro di coordinamento).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(10 agosto 2020)

MARIN. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, la Soprintendenza per i beni archeologici, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici, uffici ubicati tutti nella città di Trieste, la corrispondenza viene evasa con enormi ritardi, dell'ordine anche di 6 mesi, e le richieste di sopralluoghi non vengono effettuate;

negli anni passati, precisamente tra il 2010-2011, come riportato dai giornali del tempo, ben 40 dipendenti erano stati inquisiti perché si assentavano in più occasioni dal posto di lavoro, senza "timbrare" il proprio cartellino elettronico, come risultava dai video della Guardia di finanza. In alcuni casi è stato constatato che alcuni dipendenti assolvevano ad incombenze di natura strettamente privata, quali spese al supermercato e commissioni varie,

si chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati in seguito a tutti questi episodi, per rendere operanti gli uffici della Soprintendenza per i beni culturali di Trieste.

(4-02632)

(16 dicembre 2019)

RISPOSTA. - A seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte della Procura della Repubblica di Trieste, che ha coinvolto nella vicenda giudiziaria 39 dipendenti, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, incardinato presso il servizio VI, dell'allora Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, ha svolto la prevista istruttoria ai fini dell'eventuale avvio del relativo procedimento disci-

plinare nei confronti dei dipendenti interessati. A fronte dell'analisi della documentazione in atti, risultano avviati e contestualmente sospesi, in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, i procedimenti disciplinari nei confronti di 36 dipendenti, con esclusione di 3 unità risultanti non più in servizio al momento dell'acquisizione della notizia del procedimento penale.

Sul punto, si evidenzia che, nelle more della definizione dei procedimenti penali pendenti, delle 36 unità ne risultano ad oggi 17 non più appartenenti ai ruoli di questo Ministero a seguito di collocamenti a riposo, dimissioni volontarie nonché trasferimenti presso altra amministrazione. Delle restanti 19 unità, ne risultano ancora 7 in organica assegnazione presso la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, 3 presso il segretariato regionale, nonché 9 unità transitate presso altri istituti ministeriale della Regione.

Ciò premesso, si rappresenta che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, al fine di compiere gli eventuali adempimenti di competenza riferibili ai dipendenti a tutt'oggi in servizio, è in attesa di ricevere gli aggiornamenti, già richiesti, da parte dell'autorità giudiziaria sullo stato del procedimento penale. Si segnala, inoltre, che nell'ambito delle proprie competenze, la stessa Direzione generale, a decorrere dall'anno 2013, ha provveduto, anche a fronte delle sopravvenute riforme organizzative, nonché a seguito delle procedure concorsuali o di mobilità, all'assegnazione presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli-Venezia Giulia di 15 unità di personale, di cui 10 funzionari con profilo specialistico, nonché presso il segretariato regionale di 13 unità, di cui 5 con profilo amministrativo. Si è quindi provveduto a riequilibrare la situazione di sottorganico degli uffici, anche se, presumibilmente, i ritardi nell'evasione della corrispondenza, riconducibili al periodo tra maggio e luglio 2019, sono stati determinati dall'avvio di un nuovo e più evoluto sistema di protocollazione.

Anche tale aspetto è stato monitorato e con l'introduzione a regime del nuovo sistema di protocollazione si è riscontrato un sensibile miglioramento del flusso documentale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo
ORRICO

(5 agosto 2020)

MONTANI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 3 giugno 2020 l'Italia ha abolito le restrizioni d'entrata alle frontiere con i Paesi dell'area Schengen;

la Svizzera, sulla stessa linea di altri Paesi limitrofi all'Italia, ha informato il Governo italiano sulla decisione di mantenere fino a nuovo avviso le restrizioni in vigore;

Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia svizzero, ha sconsigliato i viaggi in Italia finché i confini saranno chiusi, ovvero fino al 6 luglio;

al contrario, secondo quanto trapela da articoli di stampa, il 15 giugno la Svizzera riaprirà i confini con Francia, Germania e Austria;

considerato che:

tale decisione avrà pesanti ripercussioni sulla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a causa dei mancati introiti per i mercati, alberghi e ristoranti, senza contare il blocco dei treni cisalpini e le conseguenti ricadute negative sul turismo;

per gli operatori turistici del verbano, per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e per l'indotto turistico del lago Maggiore, rischia di essere l'inizio di una stagione estiva disastrosa dal punto di vista economico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per incentivare le relazioni bilaterali con la Svizzera e conseguentemente accelerare l'apertura delle frontiere con la stessa, anche tramite azioni volte ad incrementare l'attrattività del nostro Paese all'inizio della stagione estiva.

(4-03597)

(3 giugno 2020)

RISPOSTA. - Nell'attuale fase di ripresa economica *post lockdown* e di progressivo allentamento delle misure di contenimento del contagio, il Governo italiano rimane costantemente impegnato per favorire la rimozione delle residue limitazioni alla libera circolazione delle persone e per garantire il graduale ripristino dei flussi turistici, nel pieno rispetto delle necessarie prescrizioni sanitarie.

Come noto, la Svizzera aveva temporaneamente deciso di posticipare l'eliminazione dei controlli di frontiera con l'Italia, ritenendo che la situazione epidemiologica nel nostro Paese rappresentasse un profilo di ri-

schio ancora troppo alto per una libera riapertura delle frontiere a partire dal 3 giugno. Per questa ragione, il Governo si era subito adoperato, anche per il tramite del Ministero e delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera, al fine di ottenere una rapida revisione di tale decisione e, più in generale, per evitare che i provvedimenti di riapertura nel frattempo adottati dal Consiglio federale e dai Cantoni potessero avere effetti discriminatori nei confronti dell'Italia, recando pregiudizio alla nostra economia. Più specificamente, tutti i nostri interventi politico-diplomatici effettuati presso le competenti autorità elvetiche sono stati orientati a superare quella temporanea situazione di *impasse* creatasi a seguito delle discrasie esistenti tra le misure di apertura italiane e svizzere.

I numerosi colloqui intrattenuti dal ministro Di Maio e dal sottosegretario Scalfarotto con le controparti elvetiche nel corso degli ultimi mesi sono stati forieri di ottimi risultati, con riferimento sia al miglioramento delle condizioni di attraversamento della frontiera comune, sia al completo ripristino della totale libertà di circolazione delle persone.

Sotto il primo profilo, si ricorda infatti il ruolo essenziale rivestito dai continui interventi dell'Italia volti a ottenere una più ampia rimodulazione dei vincoli di transito alla frontiera da parte del Consiglio federale, che, soltanto dopo le reiterate richieste, ha acconsentito a riaprire ben 15 valichi di frontiera secondari, di cui 4 al confine con il Ticino, tra cui quello di Ponte Ribellasca-Camedo, di fondamentale importanza logistica per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e oggetto di intensa attività politico-diplomatica durante la fase di *lockdown*. Sotto il secondo profilo, si ricorda il successo dell'azione di sensibilizzazione nell'informare la controparte svizzera circa la positiva evoluzione della curva epidemiologica e la progressiva riduzione dei nuovi casi di contagio nel nostro Paese. Quest'azione è risultata decisiva per ottenere da Berna la totale riapertura della frontiera comune a partire dal 15 giugno, alle stesse condizioni già negoziate dalla Svizzera con Austria, Francia e Germania.

Proprio quest'ultimo risultato, frutto di costanti e proficui rapporti bilaterali, è particolarmente significativo se si considera l'originaria indisponibilità da parte delle autorità elvetiche ad autorizzare la riapertura dei confini con l'Italia per una data così prossima, e la dichiarata intenzione di raggiungerla per la data obiettivo del 6 luglio 2020.

Infine, appare opportuno ricordare come il recente incontro in Ticino tra il ministro Di Maio e il suo omologo svizzero (16 giugno), seguito dagli incontri avuti con le autorità elvetiche nel corso della missione del sottosegretario Scalfarotto a Berna (7 luglio) siano serviti per sottolineare la positiva collaborazione in atto tra Italia e Svizzera e il successo dei puntuali e costanti interventi politico-diplomatici da parte dell'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
SCALFAROTTO

(12 agosto 2020)

RICCIARDI, LANNUTTI, MAUTONE, TRENTACOSTE, VACCARO, PAVANELLI, ANGRISANI, ROMANO, DONNO, NOCERINO, DE LUCIA, LA MURA. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il "real albergo dei poveri", o palazzo Fuga, è il maggiore palazzo monumentale di Napoli ed una delle più grandi costruzioni settecentesche d'Europa. L'opera si deve all'ingegno dell'architetto Ferdinando Fuga, che lo progettò su commissione dell'illuminato sovrano Carlo III. Con i suoi 100.000 metri quadri, oltre 400 stanze e una facciata di oltre 300 metri, è uno degli edifici più grandi del mondo oltre che, per quel tempo, il perno di avanzatissime politiche sociali e produttive;

inizialmente la struttura ospitava numerosi cittadini ai quali veniva offerto vitto, alloggio, un'istruzione e la possibilità di imparare un mestiere, finendo per collocarvi addirittura una scuola per sordomuti. A metà dell'800 la struttura ospitava più di 5.000 persone, divenendo una delle opere più importanti al mondo;

a seguito del terremoto che nel 1980 flagellò la città di Napoli, l'ala destra dell'edificio crollò. In seguito, numerosi progetti ne tentarono il recupero, soprattutto a partire dal 1995, ovvero da quando l'Unesco lo ha inserito tra le opere appartenenti al patrimonio mondiale. Tuttavia i restauri sono sempre stati parziali e insufficienti;

attualmente la struttura risulta abbandonata, finendo raramente per ospitare qualche mostra o esposizione culturale. In questi anni sono state poste in essere numerose proposte o progetti per rivitalizzare l'albergo dei poveri: dalla "città dei giovani" alla realizzazione di uno dei musei più grandi del mondo, dal progetto "Louvre partenopeo" suggerito dall'attuale Giunta di Napoli alle proposte di un museo dell'artigianato e dell'antiquariato;

come denunciato da un recente servizio giornalistico e da un *dossier* presentato dall'associazione culturale Neoborbonica, le condizioni attuali di quasi tutta la struttura risultano precarie al punto da rischiare ulteriori crolli o danni;

la struttura, che ha un valore stimato di circa 120 milioni di euro, necessita di ingenti finanziamenti per una riqualificazione che possa portarla ai fasti di un tempo: ripristino che renderebbe palazzo Fuga un "*hub*" strategicamente importante essendo collocato a ridosso della stazione centrale, dell'aeroporto di Capodichino, della metropolitana e dei maggiori sbocchi viari;

tuttavia il Comune di Napoli, proprietario della struttura, avendo ingenti problemi finanziari, non dispone delle risorse necessarie richieste dall'imponente piano di restauro. A tal proposito recentemente il sindaco di Napoli ha espresso l'intenzione di voler cedere palazzo Fuga allo Stato;

l'ex Ministro per i beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, si rese disponibile ad una riflessione circa la possibilità di utilizzare la struttura quale itinerario dell'arte o anche per ospitare gli uffici di enti istituzionali o militari;

l'ipotesi del "*federal building*", cui si potrebbe aggiungere anche un utilizzo con finalità espositive o culturali, comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato dal momento che verrebbero meno ingenti capitoli di spesa per gli affitti passivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato degli eventuali progetti;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di ridare dignità e valore ad un monumento che costituisce una parte molto importante del patrimonio culturale mondiale.

(4-02513)

(20 novembre 2019)

RISPOSTA. - Il real albergo dei poveri è stato realizzato a partire dal 1749 su progetto dell'architetto Ferdinando Fuga. Il complesso monumentale appartiene al Comune di Napoli ed è sottoposto alle disposizioni di tutela, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'intero edificio è stato, nel corso degli ultimi anni, oggetto di numerosi progetti e interventi di restauro. Tra il 1998 e il 2006 sono stati eseguiti lavori per il consolidamento statico del corpo principale prospiciente a piazza Carlo III, finanziati ai sensi della legge n. 662 del 1996, secondo il programma triennale di attuazione 1998-2000 del Ministero, che si sono conclusi nel 2006. A partire dal 2002 il Comune ha avviato ulteriori lavori di consolidamento e riconfigurazione architettonica della verticale d'angolo tra piazza Carlo III e via Tanucci (primo stralcio) e delle verticali laterali all'atrio monumentale (secondo stralcio), sulla base del progetto preliminare di restauro dell'intero monumento. Nel 2016, a seguito di alcuni distacchi di intonaci e cornicioni, il Comune aveva eseguito un intervento di messa in sicurezza della facciata prospiciente a piazza Carlo III.

Nel luglio 2017 sono iniziati i lavori di "rifunzionalizzazione del real albergo dei poveri" (stralcio primo livello) consistenti nella realizzazione di servizi igienici e docce da allocare in alcuni ambienti posti al primo livello dell'ala nordorientale e destinati a centro di accoglienza per persone senza fissa dimora. Tali lavori erano stati autorizzati nel 2016 dalla competente Soprintendenza.

Delineato quanto precede, si rappresenta, comunque, che questo Ministero, nel condividere le osservazioni formulate, è ben consapevole dell'importanza culturale, storica e architettonica del real albergo dei poveri (il maggiore palazzo monumentale di Napoli ed una delle più grandi costruzioni settecentesche d'Europa) ed è disponibile a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte per riportare palazzo Fuga al valore che merita. Il recupero e la valorizzazione dell'intero complesso monumentale, con l'individuazione di nuove e adeguate destinazioni d'uso, non potrebbe infatti che avere potenziali occupazionali e ricadute economiche importanti per la città.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(5 agosto 2020)

ROMANO, GRANATO, MININNO, MATRISCIANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, AUDDINO, LEONE, ORTIS, DI MARZIO, ANGRISANI, DONNO, L'ABBATE, LEZZI, LANZI, ACCOTO, MAUTONE, MARINELLO, GARRUTI, GALLICCHIO, MORONESE, PIARULLI. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

la curia di Lecce ha istituito un *ticket* turistico per l'accesso alle principali chiese della città (Cattedrale, Sant'Irene, San Matteo e Santa Croce);

l'imposizione di un *ticket* per visitare le principali chiese della città impatta, tanto sul cittadino, quanto sui turisti;

il provvedimento della curia leccese limita la piena fruibilità di spazi pubblici e l'accesso a beni di interesse storico e culturale, edificati con soldi della collettività e che alla collettività appartengono;

l'iniziativa non appare compatibile con il ruolo di snodo turistico e culturale che il Salento e la città di Lecce, in particolare, rivestono, sia per il costo imposto, sia per le modalità di acquisto e l'accessibilità ai luoghi di culto;

tale iniziativa segna un *vulnus* rispetto all'operatività del principio del libero e gratuito accesso agli edifici sacri, da sempre proprio della tradizione della Chiesa cattolica in Italia e che, globalmente considerata, presenta profili di contrasto, o se si preferisce di dubbia compatibilità, sia rispetto a basilari e irrinunciabili esigenze di natura religiosa e pastorale, sia rispetto alla normativa italiana sulle chiese aperte al culto pubblico, la quale tutela la primaria finalizzazione degli edifici sacri alle esigenze culturali;

l'introduzione del *ticket*, pur giustificata e, secondo alcuni, resa necessaria da molteplici esigenze, primariamente legate alla conservazione e alla custodia degli edifici sacri interessati, comporta una sorta di "musealizzazione" degli edifici sacri più importanti della città;

lo stesso Consiglio episcopale permanente della CEI, nel gennaio del 2012, ha emanato una nota pastorale dal titolo "L'accesso nelle chiese", con la quale i vescovi italiani hanno richiamato all'osservanza del principio, appartenente alla risalente tradizione italiana, dell'accesso libero e gratuito nelle chiese aperte al culto, in modo che delle stesse sia posta in risalto "la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale";

con riguardo all'ordinamento giuridico italiano, l'obbligo del pagamento di un biglietto per l'accesso agli edifici sacri sembra apertamente contrastare con la normativa sulle chiese aperte al culto pubblico, la quale prevede e salvaguarda espressamente la funzione sociale degli edifici sacri, riconoscendo ai medesimi un peculiare regime giuridico teleologicamente connesso alla specifica finalizzazione di tali beni al servizio del culto e, dunque, alla soddisfazione del bisogno religioso della popolazione;

le leggi italiane subordinano invero la condizione di edificio di culto al requisito della apertura al culto pubblico dell'edificio medesimo. Requisito che viene a mancare, quantomeno parzialmente, nelle chiese che

adottano il sistema della bigliettazione, nelle quali la possibilità di accesso (e, dunque, la fruibilità del bene e, con essa, la realizzabilità della funzione sociale) risulta condizionata al pagamento di un *ticket*;

da tale punto di vista, si può concordare con chi ha ritenuto che le richieste di pagamento per l'accesso nelle chiese monumentali (tanto nell'ipotesi in cui tali chiese siano di proprietà degli enti ecclesiastici, tanto in quella in cui siano ai medesimi concesse in uso gratuito o a fronte di un canone meramente ricognitorio, particolarmente ove appartenenti al Fondo edifici di culto) costituiscano violazione del dovere di conformare i rapporti con i pubblici poteri ai principi di correttezza e di buona fede oggettiva. Dovere che trova la sua fonte nella previsione dell'impegno alla reciproca (leale) collaborazione tra Stato e Chiesa, di cui all'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama e alla cui osservanza anche gli enti ecclesiastici proprietari e/o gestori degli edifici di culto appaiono vincolati;

a parere degli interroganti una valida alternativa all'introduzione del *ticket* generalizzato potrebbe essere quella di prevedere un numero limitato di visite giornaliere a pagamento, con ingresso contingentato e accompagnamento di guide, fuori dagli orari di apertura della chiesa stabiliti dal rettore (lasciando, negli altri orari, l'ingresso libero e gratuito per tutti). In tal modo, non si creerebbero sovrapposizioni tra esigenze di natura culturale e culturale. Gli stessi turisti sarebbero maggiormente liberi di visitare gli spazi sacri, senza doversi preoccupare di non arrecare fastidio ai fedeli e, al tempo stesso, si ricaverebbe una qualche forma di introito dallo sfruttamento in termini turistici del bene-chiesa, comunque utile per le molteplici esigenze connesse alla gestione e alla conservazione del medesimo (senza, però, ledere il diritto dei fedeli di frequentare liberamente le chiese in ragione della loro destinazione primaria e costitutiva),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo valuti legittima e conforme alla legislazione vigente in materia di beni culturali l'iniziativa posta in essere dalla Curia leccese e, in caso contrario, che tipo di provvedimenti intenda adottare.

(4-02343)

(22 ottobre 2019)

RISPOSTA. - L'introduzione di un *ticket* turistico per l'ingresso in 4 chiese della città di Lecce rientra nell'ambito del progetto "LeccEcclesiae ? Alla scoperta del Barocco", promosso unilateralmente e senza il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche dalla curia arcivescovile di Lecce. La realizzazione dell'iniziativa è stata affidata ad "ArtWork", società cooperativa sociale con sede a Lecce, che per le attività previste nel progetto ha impegnato circa 30 risorse umane. Nello specifico l'iniziativa ha coinvolto, ol-

tre al palazzo dell'antico seminario e al museo diocesano (per i quali è ordinariamente previsto l'acquisto di un titolo di ingresso), 4 edifici regolarmente aperti al culto, ovvero la cattedrale di santissima Maria Assunta, la basilica di santa Croce, la chiesa di san Matteo e la chiesa di santa Chiara, tutti di proprietà della stessa curia. A differenza di quanto riportato nel testo dell'interrogazione, non rientra invece tra i beni interessati la chiesa di sant'Irene, immobile di proprietà comunale.

L'obbligo di pagamento del *ticket* è stato limitato al periodo di maggior afflusso turistico, a partire dal 13 maggio e fino al 31 ottobre 2019. In questo lasso temporale, affidando alla cooperativa ArtWork i servizi di bigliettazione, sorveglianza e prima accoglienza, la curia leccese, secondo quanto dichiarato, ha potuto estendere gli orari di apertura degli edifici di culto, rendendoli fruibili ininterrottamente dalle ore 9:00 alle ore 21:00 nell'arco di tutti i giorni della settimana; nei restanti mesi le stesse chiese sono aperte continuativamente e senza la previsione di un *ticket* dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Secondo le dichiarazioni rilasciate in occasioni pubbliche e sulla base di quanto si può leggere ad oggi sul sito *web* ufficiale del progetto, sarebbe nelle intenzioni della curia leccese replicare la bigliettazione in concomitanza con le future stagioni estive e nei periodi in cui mediamente si registrano maggiori presenze turistiche nella città.

Le tariffe, che coprono unicamente l'accesso ai luoghi (non sono inclusi nel prezzo servizi di visita guidata, audioguida o altre forme di assistenza alla fruizione, da acquistare separatamente e autonomamente), sono differenziate in base al percorso di visita, oltre che per differenti categorie di utenza (per il singolo visitatore adulto il biglietto va dal massimo di 9 euro al minimo di 3 euro). Per il turismo organizzato dagli operatori professionali è prevista una tariffazione differenziata rispetto all'utenza privata, articolata in modo da contemperare le esigenze dei gruppi e delle loro guide turistiche. Sono previste riduzioni (minori, gruppi scolastici e utenti convenzionati) e gratuità per sacerdoti, seminaristi, bambini sino a 12 anni non compiuti, disabili e accompagnatori, giornalisti, direttori tecnici di agenzie di viaggio, guide turistiche, accompagnatori turistici, docenti accompagnatori di gruppi scolastici, studenti universitari delle facoltà di architettura, storia dell'arte, beni culturali e dell'accademia delle belle arti.

La vendita dei biglietti è effettuata attraverso due canali: fisico, presso la biglietteria appositamente allestita all'ingresso del palazzo dell'antico seminario in piazza del Duomo; *online*, con due canali differenziati dedicati rispettivamente ad utenti ordinari e *tour operator*. Riduzioni e gratuità possono essere richieste tuttavia solo presso la biglietteria fisica.

Al fine di contemperare le iniziative messe in atto con le esigenze dettate dall'apertura al culto degli edifici, la curia ha previsto la possibilità

per tutti i cittadini residenti nella diocesi di Lecce di accedere gratuitamente alle chiese incluse nell'iniziativa. Tale possibilità è subordinata al possesso di specifico *ticket*, rilasciato previa esibizione presso la biglietteria di un documento d'identità attestante l'effettiva residenza.

Per le medesime motivazioni, durante le funzioni religiose la curia ha deciso di inibire la fruizione delle chiese ai turisti, lasciandole accessibili ai soli fedeli. A tal uopo, sul sito *web* del progetto è reso disponibile il calendario delle celebrazioni liturgiche, in modo da consentire ai turisti di programmare la propria visita. La curia ha specificato che permane la possibilità per chiunque e in qualsiasi momento di accedere all'edificio e pregare presso un altare dedicato, appositamente individuato in ogni chiesa, previa comunicazione agli addetti al controllo degli ingressi.

Dal regolamento di accesso, che prevede in via generale un *ticket* per l'ingresso alle 4 chiese leccesi, individuando specifiche eccezioni alla norma generale, si potrebbe rilevare un sostanziale ribaltamento delle destinazioni d'uso degli edifici, per i quali sembra prevalere lo sfruttamento economico della dimensione turistico-culturale rispetto all'originaria funzione culturale. Va tuttavia specificato che, dal punto di vista strettamente giuridico, l'accesso gratuito per finalità turistiche ai luoghi di culto non costituisce un diritto esigibile nei riguardi dei responsabili della loro gestione, essendo tutelato il solo diritto dei fedeli di partecipare alle funzioni liturgiche (canone 1221) e l'esercizio della pietà. È invece demandata ai soggetti responsabili della gestione delle singole chiese la possibilità di regolamentare la disciplina di accesso per gli usi diversi, prevedendo quindi che l'ingresso possa anche non essere gratuito per finalità turistico-culturali, senza che ciò si traduca in una lesione del diritto di accesso dei fedeli.

Va altresì rilevato che l'obbligo di pagare un *ticket* per l'accesso agli edifici sacri presenta profili confliggenti con il criterio di destinazione e apertura integrale al culto pubblico che la normativa italiana considera requisito indispensabile affinché un immobile possa avere la qualifica di edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico, riconoscendo un peculiare regime giuridico strettamente connesso alla soddisfazione dei bisogni spirituali della popolazione.

L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 rinvia la disciplina relativa ai beni culturali di interesse religioso alle norme di derivazione pattizia e in particolare alle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121. L'accordo stabilisce che gli organi competenti della Repubblica italiana e della santa Sede si impegnano a concordare opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso.

In tempi più recenti l'intesa tra lo Stato italiano e la CEI relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78, ha ribadito che l'accesso e la visita di beni culturali mobili e immobili sono garantiti e che, ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.

La garanzia del libero ingresso ai luoghi di culto per tutti i cittadini, al di là del loro *status* di turisti o fedeli, sembra peraltro emergere anche nei più recenti orientamenti della CEI. Già nella nota del 2003 "I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente" è ribadito in via generale il principio dell'ingresso gratuito ai luoghi di culto, a tutela della loro destinazione primigenia, limitando la possibilità di introdurre un *ticket* solo in casi del tutto eccezionali, in via temporanea, dopo attenta valutazione, e comunque con l'esclusione delle chiese cattedrali. Tra gli elementi oggetto di valutazione discrezionale rientra la possibilità di offrire, a fronte della corresponsione di un *ticket*, l'apertura in orari più estesi rispetto all'ordinario, garantendo tanto la funzione primaria del culto (e quindi le esigenze dei fedeli), quanto la disponibilità di un'offerta turistico-culturale più ampia, come nel caso in esame.

Da ultimo nel 2012 il consiglio episcopale permanente della CEI ha emanato una nota pastorale, avente solo valore di indirizzo e quindi giuridicamente non vincolante, intitolata "L'accesso nelle chiese", nella quale si ribadisce che, stante la primaria e costitutiva destinazione delle chiese alla preghiera liturgica e individuale, sono ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte.

L'ingresso libero e gratuito dovrebbe costituire la regola, derogabile in casi eccezionali, pur garantendo sempre e comunque la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e ai residenti nel territorio comunale. La *ratio*, ribadita ancora una volta, appare quella di considerare come prevalente la finalità culturale su quella culturale-turistica, circoscrivendo la possibilità di sottrarre l'edificio alla libera fruizione della collettività a limitate e motivate eccezioni.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(5 agosto 2020)

RUOTOLO, DE PETRIS, NUGNES. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta agli interroganti, le scuole di danza private in Italia ammontano a circa 30.000, suddivise in modo capillare su tutto il territorio nazionale, con un indotto di circa 5 milioni di lavoratori;

la filiera lavorativa collegata alle scuole di danza è di ampie proporzioni sotto forma di fabbriche di scarpette, di costumi e di abbigliamento per la danza, sartorie, tecnici, laboratori scenografici, fotografi, grafici, pubblicitari e *web marketing*;

il settore, attualmente, non ha una chiara e precisa normazione, è in attesa dell'attuazione della legge n. 175 del 2017, recante "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" in quanto non sono stati adottati i decreti legislativi nei tempi previsti, per superare una *vacatio* normativa che dal 1974 arriva fino ad oggi, ed è senza diritti né tutele;

la legge n. 175 del 2017, infatti, attribuiva al Governo il potere di esercitare una delega in materia di spettacolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. La legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2017 e il termine di esercizio è perciò scaduto il 27 dicembre 2018;

la citata legge fissa un principio storico e introduce una normativa che regola l'insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti validi su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei quali la figura dell'insegnante di danza acquista la piena dignità professionale che mai, incomprensibilmente, le era stata riconosciuta;

la legge n. 175 del 2017 richiama, infatti, l'introduzione di disposizioni finalizzate sia a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione, sia all'istituzione delle scuole di danza, al fine di regolamentare e garantire le professionalità interessate;

la tremenda emergenza del COVID-19 ha travolto il settore, imponendo la chiusura a tempo indeterminato, dato che, anche nella fase 2, per le scuole di danza non si accenna a nessuna potenziale data di riapertura;

in questo stato di crisi socio-economico-sanitaria il settore appare completamente ignorato;

nel decreto "Cura Italia" del 17 marzo (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020), infatti, la categoria delle scuole di danza private non è citata in alcuna misura di sostegno, sia in termini di ammortizzatori sociali che in altri interventi economici;

a giudizio degli interroganti, e raccogliendo il grido di dolore dell'AIDAF (associazione italiana danza attività di formazione), più il tempo passa e più il numero delle scuole di danza in Italia che non potranno più riaprire aumenta, facendo sprofondare un intero settore in una crisi senza sbocco e con una perdita di posti di lavoro rilevante,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano tener conto di quanto esposto in premessa e se non ritengano di dover adottare urgenti provvedimenti fornendo al settore una forma di sostegno pubblico e agevolazioni alle circa 30.000 scuole, che svolgono funzioni rilevanti per la vita sociale, educativa, culturale e economica del Paese, dando attuazione alla legge n. 175 del 2017.

(4-03280)

(29 aprile 2020)

RISPOSTA. - In Italia le scuole di danza rappresentano un mondo articolato e complesso, caratterizzato da offerte formative, strutture, destinatari e finalità molto diversificate fra loro. Da un punto di vista giuridico sono costituite, in gran parte, da società dilettantistico-sportive e di conseguenza associate al CONI, avvalendosi, così, in via ordinaria, delle agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa. La tipologia di offerta formativa non è oggetto di una regolamentazione nazionale o regionale e l'insegnamento della danza non prevede percorsi abilitanti per il corpo docente delle scuole stesse.

Il decreto ministeriale 27 luglio 2017 che individua gli ambiti e i settori professionali, nonché i requisiti e le procedure per accedere ai contributi del fondo unico per lo spettacolo, non include le scuole di danza private. Non di meno, le interlocuzioni con le rappresentanze delle scuole di danza a vocazione artistica e professionale hanno più volte evidenziato la necessità di individuare regole, parametri e *standard* per la nascita di un sistema formativo artistico e professionale adeguato ai livelli e alle esigenze specifiche dello spettacolo dal vivo.

Nei prossimi provvedimenti normativi potrà, quindi, esservi l'occasione per definire i parametri di riferimento per l'insegnamento artistico e professionale della danza e della coreografia, con una regolamentazione che assicuri, come richiesto dall'AIDAF, ed in relazione alle attività degli istituti

di alta formazione del Ministero dell'università e della ricerca, la costituzione di un diffuso, organico e qualificato sistema formativo nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(5 agosto 2020)
